



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Ai tutti gli Uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto

All'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance

Oggetto: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Si trasmette il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

L'art. 1 del predetto decreto prevede l'introduzione dell'art. 9-quinquies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo cui:

- (*commi 1-3*) viene esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto "green pass"), escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari. L'obbligo si applica anche ai i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;
- (*commi 4 e 5*) i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni che precedono, definendo entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, nonché a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo in parola. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi



SEGRETARIATO GENERALE

Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma – Tel. 06 67232002 – Fax 06 67232433
PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it - PEO: sg@beniculturali.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

dell'articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021¹. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può inoltre adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative concernenti le verifiche;

- (*commi 6 e 7*) il dipendente che non risulta in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;
- (*commi 8-9*) in caso di violazione delle disposizioni concernenti le verifiche di cui al comma 4, di mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7 da parte dei dipendenti, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, cui i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono gli atti relativi alla violazione;
- (*comma 13*) le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle attività dell'art. 9-quinquies con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo quanto indicato sul sito ufficiale del Ministero per la pubblica amministrazione², per fornire a tutte le pubbliche amministrazioni una cornice omogenea di condotte e di risorse strumentali attraverso le quali dare

¹ Cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

piena attuazione al rientro in presenza, i Ministri per la pubblica amministrazione e la salute stanno elaborando le specifiche linee guida di cui al richiamato comma 5 dell'art. 9-quinquies, che saranno adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed emanate in tempo utile a consentire un regolato rientro dei dipendenti pubblici. In tale documento saranno indicati gli strumenti tecnologici necessari alla implementazione delle piattaforme digitali per la verifica del green pass e saranno fornite indicazioni procedurali per la gestione del personale, soprattutto in fase di prima attuazione dell'obbligo.

Nelle more dell'adozione delle predette linee guida, si invitano tutti i datori di lavoro ad avviare ogni opportuna valutazione e attività per il rigoroso rispetto delle prescrizioni soprarichiamate, ivi inclusa l'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione dei doveri in parola, i quali dovranno, tra le altre, in caso di violazione degli obblighi di accesso ai luoghi di lavoro trasmettere gli atti *de quibus* al Prefetto, nonché all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Nastasi

² Cfr. <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-09-2021/green-pass-rientro-presenza-e-smart-working-ecco-tutte-le-tappe>.